Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. **1474.**

Modificazioni allo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — Il primo comma è così modificato:

« L'ammontare delle tasse e soprattasse per ciascuna Facoltà è quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

L'ultimo comma è così modificato:

« L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione nelle scuole e nel corso di perfezionamento e nelle scuole di specializzazione sarà determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta delle competenti autorità accademiche; l'ammontare della tassa di diploma è quello previsto dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

L'art. 98 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al personale di segreteria, di economato e di biblioteca è concessa una aggiunta di famiglia determinata in conformità all'ammontare dell'aggiunta di famiglia fissato dallo Stato per il proprio personale.

Le modifiche che lo Stato in futuro apporterà all'ammontare dell'aggiunta di famiglia da esso liquidata al proprio personale, saranno apportate anche all'aggiunta di famiglia liquidata dall'Università cattolica del « Sacro Cuore » al proprio personale ».

Per effetto della suindicata disposizione di cui al primo comma dell'art. 50, la tabella n. 2, relativa alle tasse e soprattasse, è soppressa.

La tabella n. 3 (art. 51) relativa ai diritti di segreteria, la tabella n. 4 (art. 97) contenente l'ammontare dello stipendio del personale di segreteria, di economato e di biblioteca, la tabella n. 5 (art. 108) contenente l'ammontare dello stipendio del personale subalterno, che per effetto della soppressione della tabella n. 2 assumono rispettivamente la numerazione di tabella n. 2, n. 3 e n. 4, sono soppresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 237. — RELLEVA

TABELLA N. 2 (art. 51)

Diritti di segreteria

a) per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri L. 200
b) per rilascio del diploma di laurea » 1.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 3 (art. 97)

Stipendio del personale di segreteria di economato e di biblioteca

Impiego	Stipendio iniziale Lire
Direttore amministrativo	975.000
Applicato	540.000
Segretario di Facoltà	687.000
Economo	813.000
Applicato	540.000
Direttore di biblioteca	975.000
Bibliotecario	813.000
Applicato	540.000

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti biennali in ragione del 2,50 % della misura iniziale per ogni biennio di permanenza.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 4 (art. 108)

Stipendio del personale subalterno

Impiego	Stipendio iniziale Lire
—	—
Custode	453 000
Bidello	426 000

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti biennali in ragione del 2,50 % della misura iniziale per ogni biennio di frequenza.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1475.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 50, relativo ai titoli di ammissione alla scuola per l'assistenza sociale, è modificato come segue:

« Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione degli Istituti tecnici e commerciali e degli Istituti magistrali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 244. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 620.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, nel comune di Sant'Antioco (Cagliari).

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 3 settembre 1956, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 31 marzo e 15 aprile 1957 e 25 gennaio 1958, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, nel comune di Sant'Antioco (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 212 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 621.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in San Giorgio Lucano (Matera).

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in San Giorgio Lucano (Matera).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 213 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 622.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto Maria Immacolata delle Oblate dei Poveri », con sede in Mantova.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto Maria Immacolata delle Oblate dei Poveri », con sede in Mantova, e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 230 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n 623.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, nel comune di Cesate (Milano).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 6 luglio 1957, integrato con dichiarazione del 20 dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, nel comune di Cesate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 229 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 624.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Giovanni Evangelista a Pietralata con le parrocchie di San Giovanni Battista a Pievescola e di San Tommaso Apostolo a Querceto, tutte in comune di Casole d'Elsa (Siena).

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 18 dicembre 1957, col quale è stata unita temporaneamente nella forma « æque principaliter » la parrocchia di San Giovanni Evangelista a Pietralata con le parrocchie di San Giovanni Battista a Pievescola e di San Tommaso Apostolo a Querceto, tutte in comune di Casole d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 228 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1958.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1958 3 gennaio 1959;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm. e, in ogni caso, contenenti o non, lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno.

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con la applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo, è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II) misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1333 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati costituiti da materie prime come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco o cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg., e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 mm.;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*), misuranti più di 24.000 metri, vanno tassati con le normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera c-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine e di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 %, prodotti con i filatoi indicati al comma c-I), vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera d-I):

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera c-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno.

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno.

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera d-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno.

e) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera d-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera d-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) Filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno.

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti da lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale, prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6212, per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5680 per fuso-anno;

g) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lett. c) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'im-

posta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere *a*) e *b*), della categoria lanieri, va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 175 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri e più:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

7) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 27.000;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 138.960.

I filatoi delle sopracennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) e *f*), del successivo art. 25 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate alle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili).

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 12.040.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza.*

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 63.350.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliamidiche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, è risultata non superiore a kg. 3800 ed avente titolo medio non inferiore a 30 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 846.825;

II) stabilimenti presso i quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, è risultata superiore a kg. 3800 ed avente titolo medio superiore a 24 denari per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.454.000;

b) filati di fibre polviniliche:

I) stabilimenti presso il quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, è risultata non superiore a kg. 4000 ed avente titolo medio non superiore a 129 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 268.384;

II) stabilimenti presso il quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 avente titolo medio superiore a 400 denari, è risultata compresa tra i limiti appresso indicati:

1) non superiore a kg. 2000, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 70.885;

2) superiore a kg. 2000 ma non a kg. 8100, per ogni filiera in attività continua per tutto l'anno, L. 363.710;

3) superiore a kg. 8100, per ogni filiera in attività continua per tutto l'anno, L. 1.120.850;

c) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.962.180;

d) filati di fibre polietileniche, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.094.148.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.689.495;

b) filati di vetro a filamento discontinuo, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 597.175.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11), calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i pro-

dotti esportati perché i singoli canoni di abbonamento sono stati calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati da ciascun gruppo nel periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

Per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da filatoi a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a 8 per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie di imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza, e per filati di fibre poliamidiche, polivinilishe e poliestere;

c) ad una filiera attiva per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo;

e) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

f) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli di imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria di imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler

sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini delle diminuzioni della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiere funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione della imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1957.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicata a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e per il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenza della propria industria, abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavo-

razione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di sei giorni lavorativi consecutivi indicando il numero e la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, nonchè il numero dei fusi di ciascuno dei detti filatoi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione di imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale o sintetica a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che l'imposta, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidata in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante deve presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale devono essere indicati la matricola delle macchine da filiera che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, e la presunta durata della lavorazione, la quale in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle sezioni dichiarate inattive e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della speciale lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattiva una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di sezioni di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa o modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori e da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni contemplati nel presente decreto, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, ed ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti, quando producano filati previsti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e misuranti per ogni chilogrammo non meno di 4000 metri e non più di 20.000 metri, è in facoltà dell'Amministrazione di effettuare l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, mediante l'installazione di appositi misuratori meccanici.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata ed i titoli dei filati da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredato dei relativi disegni illustrativi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, l'Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sull'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione della imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori dovranno essere forniti dalla ditta ed installati a sue spese.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta I_u corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring, l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f.}$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore;

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tener conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f. } \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto

al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione e della materia prima impiegata, può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 ÷ 0,25;

per filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18, venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo della lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta da allegare alla dichiarazione di lavoro;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti alla imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione perchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al precedente articolo 22, il fabbricante deve registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche, e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denunzia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dell'arresto.

Art. 25.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi, nei casi in cui è ammessa, a partire dalle date appresso indicate e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1959;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi e imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1959;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1959;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 17 febbraio 1959;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1959;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1959.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da solo o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, all'esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 26.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarata.

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, adibiti alla produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche, ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro fuso dei filatoi e delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 28.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente, le denunce previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificata dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 26, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto-legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque, nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunziare i guasti o di sospendere la lavorazione, incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 26 del decreto-legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1958.

Roma, addì 12 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1958
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 199. — BENNATI

(3277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 16 giugno 1958, n. 330/42, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Istituto medesimo.

(3142)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

Il giorno 14 maggio 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 febbraio 1958, n. 347, è stato depositato a Bruxelles lo strumento di ratifica della Convenzione sullo statuto della Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

In conformità del paragrafo 2 dell'art. 28 la Convenzione è entrata in vigore, per l'Italia, con effetto dal 6 maggio 1955.

(3254)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott Enrico Falcolini, nato a Matera il 12 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 15 gennaio 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3227)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di ripartizione delle spese delle opere irrigue di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Vallata di Garda », con sede in comune di Garda (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 12344, in data 3 maggio 1958, è stato approvato, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215 e della legge 12 febbraio 1942, n 183 (articoli 4 e 5), il piano preventivo di ripartizione delle spese delle opere irrigue di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Vallata del Garda », con sede nel comune di Garda (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consortisti nell'adunanza del 30 novembre 1957.

(3127)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 57863/14698, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fanelli Salvatore fu Raffaele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa complessivamente mq. 15.184, riportate in catasto alla particella n. 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 49 e alla particella n. 24, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 47, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 14/*i* e 24/*v*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 57887/14674, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Totaro Carmine fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6438, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e nella planimetria tratturale con il n. 15/*c*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 57889/14672, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a De Ninno Francesco-Paolo fu Angelo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6407, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e nella planimetria tratturale con il n. 15/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 57888/14673, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Rocco Adelina fu Giuseppe, ved. Iannone, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6396, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e nella planimetria tratturale con il n. 15/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 57890/14671, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Orsi Giuseppe fu Agostino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6411, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e nella planimetria tratturale con il n. 15/*f*.

Con decreto Ministeriale in data 26 luglio 1957, n. 57892/14669, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rossitti Matteo fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6412, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e nella planimetria tratturale con il n. 15/*i*.

Con decreto Ministeriale in data 26 luglio 1957, n. 57891/14670, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cicerale Antonio fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6419, riportata in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, e della planimetria tratturale con il n. 15/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 57878/14683, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Amato Ciro fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6337, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 99/*h*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 57879/14682, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Zaccaria Martino fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6352, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 99/*i*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 57880/14681, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ciaravella Michele fu Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6337, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 99/*l*.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 1095/69, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassicazione per alienazione a Migaudio Alfredo di Antonio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estese mq. 6421, mq. 5172 e mq. 1580, riportate in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18, alla particella n. 62, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 45 e alla particella n. 34, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 46, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 15/*h*, 62/*m* e 34/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, n. 498/50490, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Perta Giuseppe fu Leonardo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 12.042, riportata in catasto alla particella n. 162, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 35, e nella planimetria tratturale con il n. 162/*b*.

(3118)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Bolognano

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, n. 44446/6796, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Roberto Camillo, Carmine, Berardino e Antonina fu Amerigo e Pacne Dorina fu Ferdinando, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Bolognano, complessivamente estese mq. 5215, riportate in catasto alle particelle numeri 59 (parte) e 41 (parte) del foglio di mappa n. 5 e alla particella n. 245 del foglio di mappa n. 6, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 41/*b* e 42.

(3116)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Volturno »

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1958, al registro n. 9, foglio n. 15, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume « Volturno », ricadente in provincia di Caserta.

(3162)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei fiumi « Savone e rio dei Lanzi »

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1958, al registro n. 8, foglio n. 250, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano dei fiumi « Savone e rio dei Lanzi », ricadenti in provincia di Caserta.

(3163)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Noce »

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo al registro n. 8, foglio n. 67, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume « Noce », ricadente in provincia di Potenza.

(3165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 25 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can	649,25	650 —	650 —	650,375	650,60	649,25	650,625	650,10	649,25	650 —
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,15	90,10	90,11	90,11	90,20	90,15	90,105	90,17	90,15	90,15
Kr N	87,09	87,06	87,075	87,04	87,10	87,12	87,05	87,10	87,08	87,08
Kr Sv	120,50	120,46	120,46	120,41	120,50	120,54	120,415	120,50	120,48	120,48
Fol	164,69	164,74	164,65	164,625	164,70	164,72	164,65	164,70	164,68	164,68
Fr B	12,50	12,505	12,50625	12,5025	12,505	12,50	12,50	12,55	12,50	12,505
Fr Fr	148,22	148,20	148,26	148,18	148,10	148,20	148,18	148,25	148,22	148,20
Fr Sv acc	142,55	142,54	142,535	142,56	142,55	142,55	142,54	142,55	142,57	142,57
Lst	1742,85	1742,25	1742,40	1742 —	1742 —	1743,55	1742,125	1743 —	1742,60	1742,50
Dm occ	149,12	149,15	149,14	149,13	149,13	149,08	149,13	149,10	149,16	149,16
Scell Aust	24,08	24,10	24,09	24,09	24,05	24,08	24,0925	24,07	24,10	24,10

Media dei titoli del 25 giugno 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	63,525
Id 3,50 % 1902	62 —
Id 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	84,975
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,90
Id 5 % (Ricostruzione)	92,875
Id 5 % (Riforma fondiaria)	88,40
Id 5 % 1936	98,65
Id 5 % (Città di Trieste)	88,85
Id 5 % (Beni Esteri)	87,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,675
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,825
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,425
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	96,825
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	96,70
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	96,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,50
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,412
1 Fiorino olandese	164,637
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	148,18
1 Franco svizzero acc.	142,55
1 Lira sterlina	1742,062
1 Marco germanico	149,13
1 Scellino austriaco	24,091

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 marzo 1958, concernente la sostituzione di due liquidatori della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona), in liquidazione coatta amministrativa, pubblicato (per sunto) nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 15 aprile 1958, al posto di « ... avv. Renato Valenini ... » deve leggersi: « ... avv. Renato Valentini ... ».

(3141)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria tedesca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Carli Carlo, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 18 ottobre 1934, n. 1454/I, nella forma originaria e precisamente da « Carli » a « Krulc »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1936, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate,

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1958, n. 8300 11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 18 ottobre 1934, n. 1454/I, nel senso che il cognome del sig. Carli Carlo, nato a Vallone di Doberdò del Lago il 7 ottobre 1889 e residente a Doberdò del Lago, località Berne 51, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Krulc ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Carli Maria nata Blazic, nata il 5 dicembre 1897, moglie;

Carli Floriano, dei predetti, nato a Doberdò il 4 novembre 1923, figlio;

Carli Giuseppe, dei predetti, nato a Doberdò l'11 aprile 1933, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 13 giugno 1958

Il prefetto: NITRI

(3167)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Marchica dott Gaetano	punti 87,36	su 132
2	Montecalvo dott Antonio	» 85,92	»
3	Del Bene dott Giovanni	» 77,59	»
4.	Zito dott Ludovico	» 77,06	»
5	Norcia dott Federico	» 76,68	»
6.	Fiorentin dott Aldo	» 76,22	»
7	Polazzi dott Tito	» 74,83	»
8	Madau dott. Gaetano	» 74,66	»
9	Fraiese dott. Vittorio	» 74,50	»
10.	Ferrari dott Gino	» 70,51	»
11.	Cirafici dott Giuseppe	» 70,45	»
12.	Macaluso dott. Bartolomeo	» 69,83	»
13.	Napolino dott Francesco	» 69,37	»
14.	Novaga Arvedo	» 68,16	»
15.	Chiarello Salvatore, invalido per causa di servizio	» 67,50	»
16	Russo Ferruccio	» 67,50	»
17	Calabro Vincenzo	» 67 —	»
18.	Baldassare Luigi	» 64,57	»
19	Emiliani Nicola	» 63,60	»
20	Dal Bosco Francesco	» 63 57	»
21.	Malvaldi dott. Vittorio	» 63 52	»
22.	Pignataro Rocco	» 57,50	»
23	Troccoli Bernardino	» 56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 19 giugno 1958

p *Il Ministro* SALIZZONI

(3300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nelle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto Ministeriale 15 novembre 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1958, registro n 3 Finanze foglio n 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 40 del 15 febbraio 1958, con il quale sono stati indetti, tra gli altri i seguenti concorsi per esami:

1) concorso a sessantotto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette,

2) concorso a centocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette,

3) concorso a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n 185, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreto Ministeriale 15 novembre 1957 avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia nei giorni a fianco di ciascuno indicati, alle ore otto

concorso a sessantotto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione delle dogane ed imposte indirette 17, 18 e 19 luglio 1958,

concorso a centocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette 15, 16 e 17 settembre 1958

concorso a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari 6, 7 e 8 ottobre 1958

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 3 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1958
Registro n. 17 Finanze, foglio n 72 — BENNATI

(3321)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.